

## Criteri per il trasferimento alle ex Province regionali delle risorse finanziarie per il servizio di vigilanza venatoria e ambientalista

### Riferimento normativo

L' art. 44 c. 2 della L. R. n. 33/97 e s.m.i. prevede, tra l'altro, che "la vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata .... **alle guardie dei servizi istituiti dalle province regionali e dai comuni, anche tramite società miste....**"

Con l'art. 32 della L. r. 19/05/2005, n. 5 è stato previsto che:

*"1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad utilizzare le somme annualmente previste nel bilancio regionale per le finalità di cui all'articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143311, in favore delle province regionali, quale concorso per le spese di istituzione e/o funzionamento del servizio di vigilanza venatoria, nel limite massimo del 70 per cento della somma totale prevista per l'attuazione dei programmi presentati dalle singole province.*

*2. Entro il 31 marzo di ogni anno, le province regionali presentano una relazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste sulla effettiva utilizzazione delle somme erogate e comunicano i dati necessari per gli adempimenti di cui all'articolo 33 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.*

*3. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è, altresì, autorizzato ad erogare le somme già impegnate nell'esercizio finanziario 2004 in favore delle province regionali quale concorso nelle spese di funzionamento del servizio di vigilanza venatoria.*

*4. Il comma 31 dell'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è soppresso."*

Con l'art. 20, comma 4 della L. r. 22/12/2005, n. 19, così come modificato dall'art. 7 della L. r. 11 maggio 2011 n. 7, è stato previsto che :

*"L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad utilizzare le somme annualmente previste nel bilancio regionale per le finalità di cui all'articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, (UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143311) in favore delle province regionali, quale concorso per le spese di istituzione e/o funzionamento del servizio di vigilanza venatoria, nella misura del 70 per cento della somma totale prevista per l'attuazione dei programmi presentati dalle singole province. A partire dall'anno 2006 le province regionali che hanno attivato il servizio di vigilanza venatoria ed ambientalista, ai fini dell'impegno delle risorse finanziarie da trasferirsi dalla Regione a titolo di contributo, devono presentare all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste il programma di gestione del servizio per un periodo non eccedente la validità del bilancio pluriennale della Regione. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede con proprio decreto ad impegnare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, le somme dovute alle province regionali a titolo di contributo. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, entro trenta giorni dalla data di presentazione della relazione prevista dal comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, eroga alle province regionali un acconto pari al 70 per cento delle somme assegnate. La rimanente quota è erogata alle province regionali in una unica soluzione previa presentazione da parte delle stesse di una rendicontazione che giustifichi e documenti la spesa sostenuta. I contributi di cui al presente comma sono erogati esclusivamente alle province regionali che abbiano attivato il servizio di vigilanza venatoria ed ambientale anche attraverso società totalmente partecipate."*

Procedure per la concessione del concorso sulle spese di funzionamento del servizio di vigilanza venatoria e ambientalista

Entro il 31 marzo di ogni anno le ex Province che hanno attivato il servizio di vigilanza venatoria ed ambientalista e che intendono ottenere il concorso sulle spese devono presentare istanza al Dipartimento; l'istanza deve essere corredata del programma di massima sull'attività che si intende svolgere.

Il Servizio 3 – Gestione faunistica del territorio, esaminate le istanze pervenute, procede all'impegno delle risorse disponibili sul capitolo di pertinenza. Il limite massimo di contributo erogabile è del 70% della spesa prevista per l'attuazione del programma. Qualora le risorse sul capitolo non sono sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, la somma disponibile è impegnata in modo proporzionale.

L'erogazione del contributo avviene a rendiconto della spesa, dietro presentazione di tutta la documentazione giustificativa della spesa sostenuta; la documentazione deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.